

Si costituiva tardivamente il [redacted], il quale primariamente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver provveduto a versare già il 50 % dell'importo totale dovuto per le prestazioni di cui sopra e che il pagamento del restante 50 %, richiesto dalla [redacted] dovesse essere posto a carico del [redacted] quale luogo di residenza del padre dei minori medesimi; eccepiva, altresì, l'infondatezza della domanda e, per tali motivi, chiedeva il rigetto della stessa.

All'udienza del 4.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rinviava al 22.5.2025 per la rimessione della stessa in decisione.

Il Tribunale osserva.

Deve rammentarsi che l'art. 6, comma 4, l. n. 328 dell'8 novembre 2000 stabilisce che: *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*.

Nel caso di specie risulta pacifico in atti che, con provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019 (all. n. 24 dell'atto di citazione), confermato, poi, da provvedimento del medesimo T.M. del 30.7.2019 (all. n. 25 dell'atto di citazione), veniva sospesa la responsabilità genitoriale di [redacted] veniva disposto l'immediato allontanamento dei minori dall'abitazione sita in [redacted] (Av) alla via [redacted], ove risultava residente il nucleo familiare (all. n. 23 dell'atto di citazione), con nomina del tutore provvisorio avv. [redacted]; e veniva disposta la collocazione dei minori presso idonea struttura.

A seguito di tale provvedimento, con pec del 21.3.2022 (all. n. 2 dell'atto di citazione), l'assistente sociale in servizio presso l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei comuni dell'ambito territoriale A1 e presso il comune di [redacted], dott.ssa [redacted], dopo aver richiesto alla [redacted] (cooperativa attiva nel campo sociale e specializzata nell'accoglienza dei minori con sede in [redacted]), la disponibilità all'accoglienza dei minori [redacted] e aver ricevuto accettazione dalla stessa (all. n. 3 dell'atto di citazione), collocava gli stessi presso la detta struttura, come da verbale di affido del 30.3.2022 (all. n. 5 dell'atto di citazione).

Risulta, altresì, pacifico che il Comune di [redacted], previamente informato, con delibere [redacted] dell'8.6.2022 e [redacted] del 9.11.2022 (all. n. 6 dell'atto di citazione), assumeva a proprio carico l'onere finanziario per la retta giornaliera di accoglienza (€ 90,00 iva esclusa) dei [redacted], tuttavia, nella misura del 50%, sul presupposto che, al momento del



collocamento, solo la madre dei minori fosse residente nel comune di _____, mentre il padre era residente nel comune di _____, cui avrebbe fatto carico il restante 50% delle spese.

A seguito di tale delibera non è contestato, poi, che l'Ente ebbe a liquidare all'odierna attrice la somma di € 14.976,19 per il periodo dal 1.10.2022 al 30.9.2022 ed € 14.166,67 per il periodo dal 1.10.2022 al 24.3.2023, come si evince dalle fatture n. 21/2022 del 11.10.2022 e n. 117/2023 del 3.5.2023, somme corrispondenti al 50 % dell'importo spettante alla

Tenuto conto di quanto innanzi, la peculiarità della fattispecie prospettata risiede nel fatto che, al momento del collocamento dei minori, la madre risiedeva nel comune di _____

mentre il padre nel comune di _____ e, pertanto, resta solo da individuare l'esatto criterio per la ripartizione delle spese derivanti dal collocamento in virtù della suindicata disposizione.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che *“gli oneri economici relativi all'affidamento di minori a famiglie per ragioni socio assistenziali, quand'anche siano stati disposti in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex articolo 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della legge n. 6972 del 1890”*. (Cass Civ. sez. I, 2.1.2025, n. 86; Cass. Civ. sez. I, 08/02/2019, n. 3791).

Quindi, in base al principio della residenza - che ha sostituito quello del domicilio di soccorso enunciato dalla l. n. 6972 del 1890, art. 72 - per i soggetti per i quali si renda necessario ricovero stabile presso strutture residenziali è il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, a dover assumere gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Nel caso che occupa, all'atto di adozione del provvedimento di affido dei minori (provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli del 12.7.2019), è pacifico che questi fossero residenti nel comune di _____ (Av), come si evince dal certificato di residenza storico, allegato in atti (all. n. 21 dell'atto di citazione), dal quale emerge che essi sono stati sempre residenti nel comune di _____ (Av), alla via _____

insieme alla madre, _____ e, soprattutto, erano residenti nel detto



Comune al momento del primo collocamento, come da certificato storico di stato di famiglia (all. n. 23 dell'atto di citazione).

Inoltre, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione, interrogato sul punto dall'odierna attrice con pec del 21.12.2023 (all. n. 17 dell'atto di citazione), rispondeva con parere del 29.1.2024, esibito in atti (all. n. 19 dell'atto di citazione), precisando che: *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. ii., “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. L'articolo 45, comma 2, del codice civile individua il domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia ovvero in quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. Sulla scorta dei criteri interpretativi ricavabili dalle disposizioni sopra invocate, si ritiene che sia il Comune di [redacted] a dover sostenere gli oneri economici connessi con il collocamento dei minori nella struttura educativa [redacted], in quanto Comune di residenza della madre con la quale presumibilmente i minori avrebbero convissuto sino al collocamento nella precitata struttura. Peraltro, l'ipotesi prospettata dal Comune di [redacted] in merito all'equa distribuzione degli oneri in capo ai Comuni di residenza di entrambi i genitori, ancorché in Regioni differenti (Campania e Lazio), pur non contravvenendo totalmente ai principi di cui al precitato articolo 45, comma 2, del codice civile, tuttavia, a livello strettamente giuridico, non risulterebbe pacificamente applicabile in quanto non garantirebbe il rispetto del criterio speciale espressamente previsto nel secondo periodo della disposizione normativa de qua. Al riguardo, si osserva che, in relazione alle ipotesi in cui i genitori non abbiano la residenza nel medesimo luogo, il criterio dell'individuazione del domicilio del minore nel luogo di residenza della famiglia risulta recessivo, per esplicita previsione codicistica, rispetto a quello della residenza del genitore convivente con i figli sino al collocamento di questi ultimi in struttura”.*

Per tutto quanto innanzi esposto, la domanda va accolta e il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della [redacted], a saldo dei servizi di accoglienza e ospitalità resi in favore dei minori [redacted]

[redacted], per il periodo dal 30.3.2022 al 30.9.2022 e dall'1.10.2022 al 24.03.2023.



Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri, *ratione temporis*, di cui al d.m. n. 147/2022, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- a) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il comune di [REDACTED] al pagamento della somma di € 30.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, in favore della [REDACTED];
- b) CONDANNA il comune di [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 545,00, per esborsi ed € 3.809,00, per compensi, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forf. del 15% come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Benevento, 27.5.2025

IL GIUDICE

Dott. Leonardo Papaleo

L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209

